

Da: "andrea cavaciocchi" <a.cavaciocchi@misericordie.org>
A: "Paolo Bechi (PV)" <p.bechi@misericordie.org>
Data invio: mercoledì 16 febbraio 2011 11.26
Oggetto: Condizione di incompatibilità con la carica di Presidente Nazionale

On.le Collegio,

in queste ore, sollecitato dai ripetuti richiami del Presidente Nazionale Gabriele Brunini alle norme dello Statuto in materia di incompatibilità, ho avuto modo di acquisire la consapevolezza dell'esistenza delle condizioni di compatibilità fra la carica statutaria di Presidente Nazionale e la carica istituzionale pubblica di membro del Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro (CNEL) che interessa proprio la persona di Gabriele Brunini nella sua veste di Presidente Nazionale.

Infatti:

- il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro (CNEL) è un "Organo di rilievo costituzionale", previsto dall'articolo 99 della Costituzione Italiana che lo definisce "Organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge".
- Il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro (CNEL) è stato istituito dalla legge n.33 del 5 gennaio 1957. La sua composizione e le attribuzioni sono disciplinate dalla legge n.936 del 30 dicembre 1986 e dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000. Il Consiglio ha una durata di 5 anni. Il Presidente è nominato, al di fuori dei componenti, con Decreto del Presidente della Repubblica.
- Il Consiglio Nazionale per l'Economia ed il Lavoro (CNEL) è composto da centoventuno consiglieri di cui dieci in rappresentanza delle aree dell'associazionismo di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato. nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
- Il Decreto della Presidenza della Repubblica del 28/07/2010 eleva alla carica di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per il quinquennio 2010-2015 a decorrere dalla data del relativo provvedimento, dieci rappresentanti delle Associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati dai rispettivi Osservatori nazionali fra i quali è incluso Gabriele Brunini.
- Le attività della IX Consiliatura CNEL sono iniziate ufficialmente il 25 novembre 2010 con il completamento dell'iter di insediamento delle 6 Commissioni Permanenti, con l'elezione dei rispettivi presidenti e vice presidenti.
- A partire dal 25 novembre 2010, né prima di tale data, il Presidente Nazionale Gabriele Brunini non ha mai sottoposto alla attenzione del Consiglio Nazionale il fatto dell'avvio concreto delle attività connesse con l'esercizio della sua carica istituzionale di componente del CNEL;
- Lo Statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia prescrive, all'articolo 36 paragrafo 1 lettera b, che le "questioni in materia di *ineleggibilità e incompatibilità negli organi confederali*" siano sottoposte al giudizio della 1 Sezione del Collegio dei Proviviri previsto all'articolo 35 del medesimo Statuto confederale.
- Il Regolamento di Attuazione dello Statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia indica fra quelli che versano in condizioni di incompatibilità, all'articolo 6 paragrafo 1 lettera b, "*coloro che rivestano*

cariche politiche o istituzionali a qualunque livello.” e che tale previsione normativa viene estesa dall'articolo 13, paragrafo 1, comma 1, alla figura del Presidente.

- La decadenza dalla carica di Presidente Nazionale è prevista dall'articolo 32, paragrafo 3 dello Statuto confederale

Poiché ritengo, acquisita consapevolezza dei fatti e delle norme, che possano sussistere anche profili di responsabilità nell'operato del Consiglio Nazionale del quale sono membro, ritengo che la permanenza nella carica di Presidente Nazionale di Gabriele Brunini sia illegittima e ne chiedo la decadenza per le seguenti ragioni:

- a) Sussistenza della causa di incompatibilità prevista all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b del Regolamento di Attuazione dello Statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- b) Mancato rispetto del combinato disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b e Articolo 13, paragrafo 1, primo comma del Regolamento di Attuazione dello Statuto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

Per tutte queste ragioni ai sensi dell'art. 36 Statuto confederale CHIEDO al Collegio dei Proviviri

- 1) Di accertare la condizione di incompatibilità, per quanto previsto dal vigente Statuto confederale e dal suo Regolamento di attuazione, in cui versa Gabriele Brunini in qualità di Presidente Nazionale;
- 2) Di dichiarare la decadenza di Gabriele Brunini dalla carica di Presidente Nazionale (articolo 32, paragrafo 3 dello Statuto confederale).
- 3) Di prescrivere al Consiglio Nazionale, contestualmente alla decadenza del Presidente Nazionale, l'adozione della procedura disposta dall'articolo 32, paragrafo 4 dello Statuto confederale.

Mi riservo ogni ulteriore difesa

Che Iddio Ne Renda Merito

Andrea Cavaciocchi
Consigliere Nazionale